



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE

La Corte composta dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa [REDACTED]	Presidente Relatore
Dott.ssa [REDACTED]	Consigliere
Dott.ssa [REDACTED]	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7/2024 promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], come da procura
in atti

APPELLANTE

contro

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. SORGENTONE
ANDREA, come da procura in atti

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI

All'udienza del 10.4.2026 la Presidente relatrice si è riservata di riferire sulle seguenti
conclusioni:

Per [REDACTED] *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di
Sassari, contrariis reiectis*



1) Riformare la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1286-2023 nella causa recante numero di RG 1958-2021 del Tribunale di Sassari emessa in data 12 dicembre 2023, comunicata via PEC dalla cancelleria in data 14 dicembre 2023 e notificata in data 15 dicembre 2023 come da appello proposto dalla [REDACTED]

2) Per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo n.365 del 2021 del Tribunale di Sassari emesso nei confronti di [REDACTED] e dei garanti [REDACTED]

3) In subordine, condannare la [REDACTED] e i garanti [REDACTED] al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dal ricalcolo del saldo del C/C n. 70017245 del 20/10/2005 del [REDACTED] tenuto conto delle osservazioni della [REDACTED] srl

4) Rigettare le domande di appello incidentale proposte da [REDACTED] e dai garanti [REDACTED] in quanto infondate in fatto e diritto

5) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM”.

Per [REDACTED] “In ottemperanza ai termini ex art. 352 c.p.c., nell’interesse degli odierni appellanti, la scrivente difesa insiste affinché l’Ecc.ma Corte adita, Voglia: Nel merito, rigettare l’appello proposto e per l’effetto confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Sassari n Sentenza n. 1286/2023 pubblicata il 12/12/2023, RG n. 1958/2021, Repert. n. 2003/2023 del 14/12/2023;

In subordine, si reiterano le conclusioni del primo grado come precisate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21 settembre 2023

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

12) Accertare e dichiarare che i contratti di fideiussione in atti non sono di garanzia autonoma potendo gli opposenti Sigg.ri [REDACTED] opporre tutte le eccezioni proprie della debitrice principale [REDACTED];

13) Anche d’ufficio accertare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alle garanzie omnibus per cui è causa in quanto frutto dell’intesa;

14) Dichiarare nulla detta intesa essendo in violazione dell’art. 2 L.287/90 e dell’art.101 TFUE, e quindi e per l’effetto per gli stessi motivi dichiarare la nullità parziale delle garanzie per cui è causa;



15) Accertare e dichiarare la decadenza della banca ex art 1957 c.c. nei confronti dei Sigg.ri [REDACTED] non avendo essa agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale in capo alla [REDACTED] e per tale assorbente motivo revocare nei confronti degli stessi il decreto ingiuntivo opposto;

16) Per tutti gli opposenti accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del c/c n. 70017245 del 20/10/2005 in quanto non prevede in modo determinato e univoco i tassi creditori e debitori da applicarsi a detto rapporto, nonché preveda con clausola indeterminata e mancante di causa la cms;

17) Accertare e dichiarare che in ogni caso a partire dal 28/01/2016 siano applicabili i tassi sostitutivi ex art 117 TUB non prevedendo il contratto di c/c alcunchè per l'extra fido;

18) In via subordinata al n. che precede si chiede che venga in ogni caso applicato quale tasso massimo quello del 10,950% non essendo intervenute medio tempore modifiche contrattuali in peius;

19) Accertare e dichiarare non dovute le somme annotate a debito per CDF e CIV;

20) Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 6060,83 portata dall'e/c ex art 50 TUB;

21) accertare e dichiarare la nullità ex art 101 TFUE e L 287/1990 delle quotazioni inviate dalle banche del "Panel" dal 29/09/2005 al 30/05/2008 nonché di conseguenza delle quotazioni ufficiali calcolate in tale intervallo dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali e per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare la nullità parziale ex art 1346 – 1418 cc e ex art. 101 TFUE e L. 287/1990 dei contratti di c/c e di apertura di credito ove facciano rinvio a valori Euribor compresi nell'intervallo di cui sopra con ricalcolo degli interessi che fanno riferimento a detto intervallo Euribor al tasso legale anziché a quello applicato dalla banca;

22) In base ai numeri che precedono ricalcolare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti, applicando le sole clausole validamente pattuite con revoca del decreto opposto.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia richiamare il CTU per il ricalcolo degli interessi attivi e passivi al tasso legale /117 TUB e comunque in conformità alle difese esposte”.



Con atto di citazione la [REDACTED], nonché i fideiussori [REDACTED], proponevano davanti al Tribunale di Sassari opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361/2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 36.111,55, oltre interessi e spese, in favore della [REDACTED] (ora [REDACTED]) in forza del contratto di conto corrente loro intestato.

Sostenevano gli opposenti che:

- la commissione di massimo scoperto era priva di causa e quindi invalida;
- il tasso di interesse pari al 10,950% per gli affidamenti oltre € 1,00 era applicato erroneamente;
- le somme per commissioni disponibilità fondi e commissioni istruttoria veloci non erano dovute;
- il calcolo degli interessi era illegittimo con riferimento al tasso Euribor manipolato.

Pertanto, chiedevano:

- in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per contrarietà alla L. 241/90; la decadenza della banca per non aver agito entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.; la nullità del contratto del conto corrente n. 70017245 del 20.10.2005 per indeterminatezza dei tassi creditori e debitori e per mancanza di causa della cms; l'applicazione dei tassi sostitutivi ai sensi dell'art. 117 TUB a partire dal 28.1.2016;
- in via subordinata, applicare il tasso massimo del 10,959% e dichiarare non dovute le somme annotate a debito per CDF e CIV e la somma di € 6.060,83 portata dall'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB;
- accertare e dichiarare la nullità dei tassi Euribor con ricalcolo del saldo del conto corrente applicando le sole clausole validamente pattuite con revoca del decreto opposto;
- in ogni caso, con vittoria di spese.

Si costituiva la [REDACTED], che contestava ogni avversa pretesa e chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese.



Previa istruzione della causa con prove documentali e due consulenze tecniche, il tribunale, con sentenza n. 1286 del 12.12.2023 revocava il decreto ingiuntivo e accertava l'illegittimo addebito sul conto corrente delle somme pretese a titolo di cms, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, quantificando il saldo attivo in € 84.843,50, nonché condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la [REDACTED] lamentando l'omessa e l'errata motivazione:

- 1) sulla metodologia utilizzata dal consulente da essa contestata in memoria conclusionale;
- 2) sulla pattuizione delle commissioni;
- 3) sulla comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB.

Pertanto, previa richiesta di richiamo del ctu, ha concluso per la riforma della sentenza.

Si sono costituiti la [REDACTED] che hanno eccepito la tardività delle censure relative alla ctu contestata dall'appellante solo nella memoria conclusionale e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata. Hanno altresì proposto appello incidentale condizionato, reiterando le domande proposte in primo grado.

Con ordinanza del 30.7.2024 questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie di rinnovo o richiamo del ctu.

All'udienza del 10.4.2026 la Presidente relatrice si è riservata di riferire al collegio sulle conclusioni di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sull'appello principale

A.1. Sui vizi di metodologia della consulenza eccepiti nella memoria conclusionale

Con **primo** motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Giudice ometteva di motivare in merito ai vizi della metodologia utilizzata per il ricalcolo del conto corrente da lei contestati nella memoria conclusionale di primo grado. Viceversa, sul punto, la controparte ha eccepito la tardività di tale contestazione.



In via preliminare, quanto alla tempestività della contestazione, si osserva che la Corte di Cassazione statuisce che *“In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado”* (v. Cass., ord. n. 18657 del 8.9.2020). Pertanto, non è precluso svolgere osservazioni o critiche nuove alla consulenza tecnica oltre i termini fissati dal giudice ai sensi dell'art. 195 c.p.c. nel giudizio di primo grado. Dunque, la Cassazione apre la possibilità di svolgere per la prima volta contestazioni anche nella comparsa conclusionale, trattandosi di mere difese non soggette a preclusione.

Applicando tale principio al caso di specie, si osserva che nella comparsa conclusionale del 13.11.2023 la società opposta muoveva puntuali contestazioni sulla ctu, poi ritualmente riproposte con l'atto di appello.

Pertanto, la censura riproposta in questa sede ma già sollevata nella memoria conclusionale non può considerarsi tardiva.

Tanto premesso, passando al merito della doglianza, si rileva che dall'esame della relazione del ctu (v. pp. 4 e 5) emerge come il calcolo del saldo effettivo del conto corrente era effettuato assumendo quale base di partenza un saldo iniziale pari a € 0,00 e pervenendo ad un saldo finale di euro 84.843,50 (ipotesi A1).

Tale impostazione metodologica si rivela, tuttavia, non corretta alla luce delle emergenze processuali.

Come risulta dai documenti prodotti nel fascicolo monitorio della ██████ mai contestati sul punto dagli oppositori, il saldo iniziale del rapporto aveva un saldo negativo pari a € - 47.450,72. A fronte di tale circostanza, il consulente d'ufficio e, conseguentemente, il primo Giudice che ne recepiva le conclusioni erravano nell'indicare l'ammontare del saldo iniziale in 0,00 euro, senza fornire adeguata giustificazione di tale scelta.

Risulta, invece, corretto procedere ad un ricalcolo che tenga conto del saldo iniziale negativo.

La censura relativa alla base del ricalcolo deve essere quindi accolta.



Viceversa, non merita accoglimento la doglianza con cui l'appellante ha lamentato l'erronea scomputazione dell'importo di euro 50.000,00 dalle somme ricalcolate come eseguito dal consulente e dal Giudice. Ha sostenuto in proposito che non vi era certezza circa l'imputazione di tale versamento al rapporto di conto corrente in quanto esisteva un ulteriore rapporto di mutuo ipotecario n. 31730159689 a nome degli stessi fideiussori.

Tale censura non coglie nel segno.

In proposito, giova richiamare il principio per cui l'imputazione del pagamento deve essere desunta, in primo luogo, dalla volontà espressa dal debitore e, in difetto, deve avvenire secondo criteri oggettivi, valorizzando la causale del pagamento, le risultanze documentali e il comportamento complessivo delle parti ed è onere della parte che la richiede darne precisa prova.

Riportando tale principio al caso di specie, ritiene questa Corte che parte appellante non abbia fornito rigorosa prova idonea a dimostrare una diversa destinazione del versamento. In particolare, la mera esistenza di un ulteriore rapporto di mutuo ipotecario non è, di per sé, circostanza sufficiente a generare un dubbio giuridicamente rilevante sull'imputazione del pagamento, occorrendo, a tal fine, la prova positiva che il versamento sia stato effettuato – o quantomeno contabilizzato – in funzione di quell'ulteriore rapporto, prova che nella specie difetta del tutto.

Pertanto, correttamente il primo giudice computava l'importo di € 50.000,00 nel saldo del conto corrente, non avendo la parte appellante assolto all'onere probatorio su di essa gravante circa la diversa imputazione del pagamento.

A.2. Sulla errata valutazione della pattuizione delle cms

Con **secondo** motivo di censura, la ████████ ha lamentato l'erronea valutazione in merito alla pattuizione delle cms, nonché l'erronea elisione delle somme addebitate a titolo di "commissioni affidamento" (€ 650,00) e "commissioni istruttoria/rinnovo fido" (€ 110,00) nel ricalcolo del saldo del conto corrente eseguito in sentenza.

Neanche tali doglianze colgono nel segno.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, la Corte di Cassazione statuisce che *"In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che*



prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass., ord. n. 19825 del 20.6.2022). Pertanto, è principio consolidato che, in materia bancaria, la validità delle clausole relative agli oneri economici gravanti sul cliente presuppone la loro formulazione in termini tali da consentire al contraente di percepire *ex ante* il contenuto dell’obbligazione economica assunta: in difetto, la clausola deve ritenersi nulla o comunque inopponibile al cliente.

Riportando tale principio al caso di specie, si evince che il contratto del conto corrente si limita ad indicare una generica percentuale, senza tuttavia specificare né le concrete modalità di calcolo della commissione né la periodicità della sua applicazione (v. doc. 6 fascicolo monitorio p. 14-15).

Pertanto, ritiene questa Corte che tale carenza incide su elementi essenziali della pattuizione, impedendo al correntista di avere una conoscenza chiara e preventiva del costo effettivo del servizio, con conseguente violazione del principio di determinatezza o quantomeno di determinabilità dell’oggetto contrattuale. Infatti, l’indicazione meramente percentuale della commissione non accompagnata da criteri idonei a renderne determinabile l’ammontare è del tutto insufficiente a soddisfare tali requisiti, con conseguente correttezza dell’operato del consulente tecnico d’ufficio che escludeva le relative poste dal ricalcolo del saldo.

Ne discende che correttamente il tribunale faceva proprie le conclusioni dell’ausiliare.

Anche per le ulteriori commissioni (CDF, CIV e altre) valgono le medesime considerazioni, in ossequio all’art. 117, co. 4, TUB che stabilisce che “*I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati [...]*”.

Nel caso di specie, si rileva che il contratto non contempla specifiche previsioni relative alla commissione di disponibilità fondi (CDF), alla commissione di istruttoria veloce (CIV) né ad altre analoghe voci di costo.

Dunque, ritiene questa Corte che tali oneri non potevano essere legittimamente introdotti nel corso del rapporto. Invero, lo *ius variandi* previsto dall’art. 118 TUB consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, ma non può essere utilizzato per introdurre *ex novo* costi o



commissioni non originariamente pattuiti, postulando pur sempre l'esistenza di una clausola contrattuale suscettibile di modifica.

Pertanto, ritiene questa Corte che l'addebito delle suddette commissioni, in assenza di una valida pattuizione originaria, deve ritenersi illegittimo.

Ne consegue la piena correttezza del ricalcolo operato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale provvedeva ad espungere tali poste indebite, nonché della decisione del primo Giudice che faceva proprie tali conclusioni.

A.3. Sulla erronea valutazione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 118 TUB

Con il **terzo** motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice non considerava le modifiche peggiorative dei tassi debitori applicati, ritenute inefficaci per difetto di prova della loro comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB.

Neppure questa censura può essere accolta.

In merito alla interpretazione dell'art. 118 TUB a seguito della riforma del 2006, la Corte di Cassazione stabilisce che anche per i contratti in corso di durata alla data della modifica legislativa (2006) deve trovare applicazione la nuova disciplina: *“Alla data della stipula vigeva la seguente originaria formulazione dell'art. 118 TUB: «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate». La norma, a protezione del cliente rispetto all'esercizio dello ius variandi convenuto, stabiliva, dunque, per le modificazioni a lui sfavorevoli, e solo per quelle, che la banca dovesse rispettare determinate forme di comunicazione, pena l'inefficacia delle modificazioni e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto. Nella successiva formulazione (introdotta dall'art. 10 del D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06 n. 248) la norma in questione ha stabilito: «1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora*



sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: *Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.* 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente ...».

La nuova formulazione chiarisce che: (i) la convenuta facoltà di modificare in via unilaterale le condizioni contrattuali deve essere fondata su un «giustificato motivo» da intendersi come causa che alteri l'equilibrio economico contrattuale (per questa ragione l'ABF ha più volte sottolineato nelle sue decisioni come il «giustificato motivo» non può essere generico, ma deve riguardare eventi che siano in grado di produrre comprovabili effetti sul rapporto bancario, che siano riferibili alla categoria dei contratti oggetto delle modifiche); (ii) l'esercizio della stessa deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità e tempi di preavviso specifici (in modo che il cliente sia informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base); (iii) la modifica si intende approvata ove il cliente non receda entro sessanta giorni dal contratto; (iv) ove tali formalità non siano osservate dalla banca le variazioni contrattuali «sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente». [...] 1.3. — Quanto alla versione della norma *ratione temporis applicabile nella specie*, occorre osservare che, nell'introdurre le modifiche all'art. 118 cit., il legislatore del 2006 (e anche quello del 2010) non ha dettato alcuna disciplina transitoria per i contratti in corso alla data della loro entrata in vigore, che devono ritenersi regolati, per gli effetti che ancora non hanno prodotto, dalla nuova disciplina. [...] Quindi si può affermarsi, in continuità, che un contratto di durata è assoggettato all'efficacia imperativa della legge sopravvenuta quanto agli effetti che non ha ancora prodotto. 1.4. — Ne discende che, trattandosi di un contratto stipulato nell'aprile 2005, entrambe le versioni dell'art. 118 TUB — ante e post novella del 2006 — trovano, in astratto, applicazione con riguardo agli effetti prodotti dall'esercizio avvenuto in concreto dello *ius variandi sui tassi debitori*



applicati al cliente: si tratta di una verifica di competenza del giudice di merito in sede di rinvio, che non preclude l'esame del motivo di cassazione.

Occorre difatti precisare che, come si vedrà, la diversità di disciplina introdotta nel 2006 non comporta sostanziali ricadute sul giudizio di erroneità in diritto del ragionamento svolto dalla Corte d'appello nel reputare che debbano essere considerate «variazioni sfavorevoli» solo quelle tali rispetto alle condizioni originariamente pattuite, e non, quindi, a quelle successivamente variate mediante l'esercizio dello ius variandi in melius» (Cass. ord. 10460/2026 del 21.4.2026).

Nella specie, il contratto di conto corrente n. 70017245 è stato concluso in data 20.10.2005.

Trattandosi di modifica unilaterale sfavorevole al correntista, anche se espressamente prevista dall'art. 7 del contratto del conto corrente, essa soggiace all'attuale disciplina sulla comunicazione.

Dall'esame degli atti non risulta che la banca abbia fornito prova alcuna dell'intervenuta comunicazione delle modifiche peggiorative dei tassi debitori né della loro trasmissione al cliente con preavviso.

In difetto di tale dimostrazione, ritiene questa Corte che le variazioni in incremento dei tassi non abbiano mai acquistato efficacia nei confronti del correntista e, pertanto, non possano essere considerate ai fini della determinazione del saldo del rapporto.

Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del primo Giudice, il quale limitava il ricalcolo del saldo alle condizioni validamente applicabili, espungendo gli effetti delle modifiche non comunicate.

Alla luce di tutte le valutazioni di cui sopra, la sentenza deve essere riformata unicamente nella parte in cui il Giudice quantificava il saldo del conto corrente partendo dal saldo di € 0,00 anziché dal saldo in sofferenza di € - 47.450,72.

Di conseguenza, pur mantenendo invariate le voci di calcolo fatte proprie dal Giudice, dall'importo di € 84.843,50 (accertato in sentenza) deve essere detratto il saldo iniziale negativo pari a € - 47.450,72, col risultato della minor somma di € 37.392,78 in favore dei correntisti (€ 84.843,50 - € - 47.450,72 = € 37.392,78), in luogo di quella indicata dal Giudice, senza necessità di richiamo del ctu sul punto.

Solo in questi termini l'appello principale deve essere accolto, con conferma del resto.



B. Sull'appello incidentale condizionato

Proponendo appello incidentale condizionato, parti appellate hanno lamentato l'erronea valutazione sulla indeterminatezza dei tassi e sulla manipolazione degli indici Euribor in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale.

Ritiene questa Corte che, pur col ricalcolo degli importi (sempre a credito dei correntisti), non sussiste ad oggi, come già in primo grado, nessun interesse degli appellati all'esame delle loro doglianze, esclusivamente finalizzate a paralizzare l'azione della █████ e ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, l'appello incidentale non deve essere in questa sede esaminato.

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato, si accerta che il saldo effettivo del conto corrente n. 70017245 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad € 37.392,78 a credito per i correntisti e non invece pari ad € 84.843,50, con conferma delle restanti statuizioni contenute in sentenza.

C. Sulle spese di lite

In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto *“il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite”* (v. Cass., 27056/2021).

Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antiggiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del



processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.

Facendo applicazione del principio di cui sopra, è evidente che il soggetto “soccumbente” nella specie deve individuarsi nella [REDACTED] che ha visto il rigetto quasi totale delle sue richieste ad eccezione di una parte del primo motivo di appello.

Da ciò deriva la sua condanna alla rifusione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di [REDACTED] con compensazione della restante metà, nella misura indicata in dispositivo (liquidazione che viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa, per il giudizio di primo grado; pari ai minimi per il giudizio di appello attesa l'esiguo numero delle udienze trattate e la sostanziale reiterazione delle questioni già in precedenza esposte) disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Sorgentone.

Spese delle consulenze tecniche a carico delle parti in giusta metà.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1286/2023 emessa dal Tribunale di Sassari in data 12.12.2023 e in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da [REDACTED]

- 1) accerta che il saldo effettivo del conto corrente n. 70017245 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad € 37.392,78 a credito dei correntisti;
- 2) conferma nel resto;
- 3) compensa per la metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna la [REDACTED], in persona del r.l. *pro tempore*, al pagamento della restante metà in favore di [REDACTED], liquidate in € 2.750,00 per il primo grado ed € 2.498,00 per il secondo grado, per un totale di € 5.248,00, per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Sassari, il 25.5.2026

Il Presidente – est.

Dott.ssa [REDACTED]

